



Mantova, 20 marzo 2020
PS 50/69/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 (Corona virus). Ordinanza limitazione alle attività che si svolgono all'aperto.

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Richiamata la propria ordinanza PS n. 50/60/2020 del 13.03.2020;

Preso atto che, a fronte della crescente diffusione dell'emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a ridurre il più possibile la catena del contagio;

Ritenuto opportuno ordinare nuove restrizioni in particolare per quanto riguarda luoghi di aggregazione come i parchi e giardini pubblici e lo spostamento delle persone fisiche;

Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del costante incremento dei casi, nonché della condizione emergenziale del sistema sanitario a fronte del costante aumento dei casi positivi, nonché della percentuale di ricoveri;

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Considerato che l'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 stabilisce "...lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro" e che, quindi, non debbono comportare situazioni di assembramento di persone;

Valutato, che nonostante i numerosi controlli sino ad oggi effettuati, nel territorio del Comune di Mantova, per le strade, nei parchi e nei giardini pubblici, lo svolgimento delle sopraccitate attività comporta situazioni di assembramento di persone e, quindi, il mancato rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Ritenuto, quindi, necessario e improcrastinabile prevedere ulteriori limitazioni, da applicare nel territorio del Comune di Mantova, al fine di scongiurare situazioni di potenziale pericolo di contagio dovute alla impossibilità di garantire l'osservanza delle distanze minime di sicurezza interpersonali, nonché volte a evitare potenziali situazioni di aggregazione delle persone, così come raccomandato da tutte le Autorità sanitarie nazionali e locali;

Visti:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L' art. 50 comma del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;
- Gli articoli 32, e 118 della Costituzione;

In tutto il territorio comunale, per le strade, nei parchi e nei giardini pubblici, al fine di evitare assembramenti di persone

ORDINA

Sono consentite l'attività motoria e sportiva solo ed esclusivamente dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Nelle altre fasce orarie le predette attività (motoria e sportiva) potranno essere svolte solo se giustificate da motivi di salute, che debbono essere documentati con certificazione medica attestante la necessità dello svolgimento delle stesse.

In caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e comunque nell'ambito del quartiere di residenza. Negli

sgambatoi si potrà accedere con il proprio animale nel numero massimo di 3 persone alla volta, mantenendo la distanza massima di sicurezza interpersonale di un metro.

Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone ed evitare occasioni di possibile contagio da superficie, a tutela della salute pubblica, è vietato l'utilizzo di aree attrezzate con giochi per bambini, attrezzature pubbliche per lo svolgimento dell'attività sportiva e ludica. Su ogni panchina pubblica è fatto divieto di sedersi in più di una persona contemporaneamente.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto dal 21 marzo e fino al 25 marzo 2020 e comunque sino a revoca.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia resa nota con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line, sul sito Web del Comune di Mantova e mediante diffusione agli organi di stampa;

- sia trasmessa:
 - al Prefetto
 - al Questore
 - al Comando della Polizia Locale
 - al Comando provinciale dei Carabinieri
 - al Comando provinciale della Guardia di finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia, entro 60 giorni dalla data di notificazione del medesimo, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



Mattia Palazzi
Sindaco di Mantova